



COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUTOBUS CON CONDUCENTE

Approvato con delibera di C.C. n. 100 del 30.11.1995

ART. 1 - Norme legislative

Il servizio di noleggio autobus con conducente nel territorio del Comune di Conselice è disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia e dal presente Regolamento.

ART. 2 - Definizioni

Per il servizio di noleggio autobus con conducente si intende quello che è esercitato con autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, suddivisi nelle seguenti fasce:

MINIBUS: adibiti al trasporto di massimo 17 persone compreso il conducente;

BUS MEDI:abilitati al trasporto di massimo 35 persone compreso il conducente;

AUTOBUS:abilitati al trasporto di oltre 35 persone;

e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori, dietro compenso versato dalla persona interessata o dall'organizzatore del trasporto.

ART. 3 - Organico autoveicoli

Ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento il numero delle autorizzazioni per gli autobus da noleggio con conducente del Comune di Conselice è così fissato:

N.3 MINIBUS: adibiti al trasporto massimo 17 persone compreso il conducente;

N.3 BUS MEDI: adibiti al trasporto massimo di 35 persone compreso il conducente;

N.4 AUTOBUS: adibiti al trasporto di oltre 35 persone.

ART. 4 - Commissione Comunale

Abrogata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.06 2001.

ART. 5 - Requisiti e condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione comunale

Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale di esercizio deve presentare domanda in bollo al Sindaco, indicando le complete generalità, deve inoltre provare:

- a) di avere la disponibilità di una rimessa nel Comune di Conselice;
- b) gli elementi che dimostrino che l'interessato è moralmente, finanziariamente e professionalmente idoneo al servizio;
- c) la dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- d) la documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza.

ART. 6 - Pubblicità della disponibilità di autorizzazione

Quando, per decadenza, revoca o per rinuncia dei precedenti titolari ovvero per aumento degli organici, si rendano disponibili autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per autobus, l'Amministrazione Comunale provvede a darne opportuna pubblicità nell'ambito del territorio comunale, con comunicazione alla cittadinanza, nella quale devono essere precisati:

1. il numero delle autorizzazioni disponibili per l'assegnazione;
2. il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli per i quali sono disponibili le autorizzazioni;
3. i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione;
4. i titoli preferenziali e di precedenza per l'assegnazione dell'autorizzazione;
5. le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

ART. 7 - Accoglimento e diniego dell'autorizzazione

Il Sindaco quando sono disponibili una o più autorizzazioni, provvede all'esame delle domande in base ai titoli preferenziali di cui all'art. 8, all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 sulla base dei titoli preferenziali di cui all'art.8 e di quelli indicati in specifico.

Il Sindaco stabilisce con ordinanza l'accoglimento delle domande in numero uguale alle autorizzazioni disponibili, annulla con ordinanza le domande non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e dispone la notifica dell'accoglimento del rifiuto e dell'annullamento.

ART. 8 - Titoli preferenziali e precedenza

Nell'assegnazione delle autorizzazioni comunali costituisce titolo preferenziale aver svolto l'attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente nel servizio di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

Nel caso in cui venga soppresso un servizio da rimessa per autobus con istituzione di un nuovo servizio di noleggio con conducente per autobus di maggiore portata od avente altre caratteristiche, dovranno essere privilegiate le aziende che hanno subito il danno della soppressione.

ART. 9 - Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione

Gli interessati entro 150 (centocinquanta) giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda debbono comunicare al Comune l'ubicazione dell'autorimessa all'uso autorizzata dai competenti organi e devono presentare i seguenti documenti:

- a) documentazione di proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente per autobus;
- b) assicurazione dell'autoveicolo per la responsabilità civile verso terzi e per le persone trasportate;
- c) il certificato di abilitazione rilasciato dal competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. previsto dall'art.6 della legge 21.12.1991 n. 448;
- d) numero di codice fiscale e domicilio fiscale;
- e) il documento comprovante la regolare assunzione del conducente se la guida dell'autoveicolo non è fatta personalmente;
- f) certificato generale del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi;
- g) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedure fallimentari né essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16.03.1942 n. 267;
- h) attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, di data non anteriore a tre mesi.

ART. 10 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco e deve essere completa delle generalità del titolare, del suo domicilio, del numero progressivo di distinzione, degli estremi della targa dell'autoveicolo.

L'autorizzazione deve essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo i casi di sospensione o di revoca previsti dal presente regolamento e dalle norme di legge vigenti in materia.

L'autorizzazione deve essere conservata nell'autoveicolo.

ART. 11 - Documentazione aggiuntiva

Le imprese assegnatarie debbono, inoltre, entro 90 (novanta) giorni, dall'inizio dell'attività, presentare i seguenti documenti:

- a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quali risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente.
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la prova di cui al comma precedente decadono dall'autorizzazione.

ART: 12 - Proseguimento dell'attività

Qualora l'impresa assegnataria di un servizio di noleggio autobus con conducente risulti priva di un gestore munito di idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno.

L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale.

Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo di idoneità professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono

essere assunte provvisoriamente da un responsabile sprovvisto del titolo, per la durata di un anno con proroga di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.

ART. 13 - Verifica degli autoveicoli

Qualora il Comune ritenga che l'autobus non risulti trovarsi nell'opportuno stato di conservazione e decoro, dispone la sospensione dell'autorizzazione, con l'obbligo al titolare di provvedere alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autoveicolo stesso entro 90 (novanta) giorni.

ART. 14 - Sostituzione degli autoveicoli e cambiamento di sede dell'autorimessa

La sostituzione, anche temporanea, dell'autoveicolo e il cambiamento della sede dell'autorimessa devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.

ART. 15 - Verifica e revisione degli autoveicoli

Gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti a verifiche dell'esistenza dei requisiti del presente regolamento sia all'atto del rilascio dell'autorizzazione sia periodicamente.

Le verifiche dovranno anche accertare i chilometri percorsi nell'esplicazione del servizio onde evitare che il titolare dell'autorizzazione per ragioni non dipese dalla domanda di presentazione, svolga in maniera saltuaria od occasionale la propria opera.

Dovrà inoltre essere accertata la forza di lavoro regolarmente presente in azienda ed adibita ai servizi di rimessa allo scopo di verificare il rapporto autorizzazioni/addetti.

Sono fatti salvi gli adempimenti, previsti dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

In caso di mancanza dei requisiti, sia essa accertata in occasione di verifica o in qualunque altro modo, il Sindaco, con ordinanza, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

ART. 16 - Sospensione dell'autorizzazione

La validità dell'autorizzazione è sospesa per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni in caso di violazione delle prescrizioni del presente

regolamento e qualora il titolare abbia riportato condanna definitiva per delitto non colposo commesso durante il servizio.

La sospensione è stabilita dal Sindaco con ordinanza a decorrere dalla data di notificazione del provvedimento.

ART. 17 - Sanzioni

Chiunque viola una delle disposizioni contenute nell'art. 14 è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da Lire 40.000 a Lire 2.000.000.

Chiunque viola una delle restanti disposizioni è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da Lire 40.000 a Lire 1.000.000.

Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le norme di cui al Capo i, Sezione I e II della Legge 24.11.1981 n.689.

ART. 18 - Norma transitoria

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.